

data 31-03-2016	modifica 1	La presente tavola, emessa in modifica, annulla e sostituisce integralmente la precedente. La modifica si è resa necessaria per allineare l'elaborato con le prescrizioni contenute nel parere ATS del 01/03/2016 e ARPA.
--------------------	----------------------	---

Nota:
 La presente tavola grafica esplicita le aree e le perimetrazioni attinenti i rispetti cimiteriali del sistema di Curtatone. Le presenti aree e perimetrazioni esplicitano le indicazioni deducibili dai confronti svolti servizi ASL e ARPA così come previsto da Legge Reg.le in materia.
 Tali modificazioni sono state condotte in concomitanza con la redazione del Piano Cimiteriale comunale nei cui carteggi allegati agli atti del confronto sono specificate le ragioni che sostengono tali scelte nell'interesse pubblico e sanitario.
 La soluzione grafica emessa corrisponde alla risultante (sovrapposizione) dei pareri ASL e ARPA rilevabili nei carteggi suddetti.

REDATTORE DELL'ELABORATO: arch. urb. GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO - O.A. MN N° 226
 studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele III monzambano mn - tel / fax 0376809455
 PARTECIPAZIONE PROGETTUALE E RESPONSABILE INTERNO DELLA COMMESSA: arch. FRANCO ZAPPATERRA - o.a. MN n° 394



comune di Curtatone		provincia di Mantova
<small>committente e generalità</small>		<small>Piazza Corte Spagnola 3, Montanara di Curtatone 46010 Curtatone - Mantova - P.IVA 00427640206 Tel. 0376 358043 - Fax 0376 358169</small>
COMUNE DI CURTATONE		

Descrizione estesa del progetto Relazione descrittiva e accompagnatoria all'ATTO di modifica delle fasce di rispetto cimiteriali	n° della commessa 02-2015	
	disegnato da franco	controllato da G.Z.M.
	<small>validazione dell'UT all'emissione presente elaborato</small>	

	serie e numero tavola 1	modifica 1	revisione 1	
	<small>data emissione del documento grafico</small> 31 marzo 2016			<small>scale di rappresentazione</small>

Approvazione del Consiglio Comunale di Curtatone	estremi
Parere A.S.L.	estremi
Parere ARPA	estremi
Altri enti interessati alla procedura	estremi

RELAZIONE ESPLICATIVA ALL' ATTO DI MODIFICA DELLE FASCE DI RISPETTO CIMTERIALI

S O M M A R I O

1	INFORMAZIONI ESSENZIALI	3
	NOTA ALLA EMISSIONE IN MODIFICA 1	3
2	ELENCO TAVOLE ATTO DI MODIFICA	3
3	RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA ALL'ATTO DI MODIFICA	3
	<i>Considerazioni finali</i>	<i>5</i>
	<i>Camposanto di Buscoldo</i>	<i>6</i>
	<i>Camposanto di S. Silvestro</i>	<i>8</i>
	<i>Camposanto di Montanara</i>	<i>10</i>
4	ALLEGATI	12
	<i>Allegato 1: PARERE ATS</i>	<i>12</i>
	<i>Allegato 2: PARERE ARPA</i>	<i>13</i>

1 INFORMAZIONI ESSENZIALI

Oggetto: **ATTO DI MODIFICA DELLE PERIMETRAZIONI DEI RISPETTI CIMITERIALI**

Richiedente e generalità: Piazza Corte Spagnola 3, Montanara di Curtatone
46010 Curtatone - Mantova - P.IVA 00427640206
Tel. 0376 358043 - Fax 0376 358169

NOTA ALLA EMISSIONE IN MODIFICA 1

La presente modifica 1, all'Atto di modifica delle fasce cimiteriali, annulla e sostituisce integralmente la precedente. La modifica si è resa necessaria per allineare gli elaborati alle prescrizioni contenute nel parere ATS del 01/03/2016 e ARPA del 02/04/2016.

2 ELENCO TAVOLE ATTO DI MODIFICA

Elenco delle tavole:

numero	Mod.	rev	emissione	Descrizione della tavola
1	1	1	31-03-2016	RELAZIONE DESCRITTIVA e accompagnatoria all'Atto di modifica delle fasce di rispetto cimiteriali
2	1	1	31-03-2016	PLANIMETRIA FASCE E PERIMETRAZIONI DI RISPETTO CIMITERIALE (capoluogo e frazioni) VIGENTI sc. 1:2.000
3	1	1	31-03-2016	PLANIMETRIA FASCE E PERIMETRAZIONI DI RISPETTO CIMITERIALE (capoluogo e frazioni) ATTO DI MODIFICA Soluzione dedotta dal confronto con ASL e ARPA sc. 1:2.000

3 RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA ALL'ATTO DI MODIFICA

Il presente Atto intende, a seguito dell'adozione del Piano Cimiteriale e previo parere degli enti sovraordinati, modificare le fasce di rispetto dei plessi cimiteriali appartenenti al sistema cimiteriale del comune di Curtatone.

A tal proposito si rammenta che nel 2015, l'Amministrazione comunale di Curtatone ha provveduto a dotarsi, come richiesto dalla normativa regionale in forza dell'art. 6 del Reg. Regionale n°6 del 9-11-04, di un Piano Cimiteriale Comunale (C.C. n°74 del 21/12/2015).

Le analisi e dimensionamenti condotti dal citato strumento urbanistico hanno coinvolto anche le fasce di rispetto cimiteriali. Il Piano Cimiteriale ha promosso la modifica delle fasce di rispetto di tutti i cimiteri del sistema di Curtatone: **Buscoido, S. Silvestro e Montanara**¹.

La scelta di rettificare tali perimetri è stata costruita principalmente sui seguenti processi di analisi:

- A.** Determinazione di adeguati spazi per ampliamenti della struttura cimiteriale per periodi superiori a quelli imposti dalla normativa².(vedi nota)
- B.** Determinazioni in ordine all'interesse pubblico contenuto nella difesa dello "jus aedificandi" dei singoli cittadini.³ (vedi nota)
- C.** Determinazioni volte al soddisfacimento dell'Amministrazione comunale di poter disporre di adeguati spazi da riservare alla futura realizzazione di un cimitero per animali d'affezione.

Nei carteggi allegati agli atti del confronto condotti in concomitanza con la redazione del Piano Cimiteriale, sono specificate le ragioni che sostengono tali modificazioni nell'interesse pubblico e sanitario.

La soluzione grafica ottenuta è stata emessa con il Piano Cimiteriale 2015 e corrisponde alla risultante (sovrapposizione) dei pareri ASL e ARPA rilevabili nei carteggi suddetti ed è rappresentata nella tavola B1 1-1 del Piano.

Per poter dare seguito e formalizzare la proposta di modifica avanzata dal Piano si è proceduto come da indicazioni della normativa Nazionale e Regionale⁴, ovvero svolgere l'iter di modifica delle fasce solo successivamente alla Adozione del Piano.

L'Atto, quindi, segue temporalmente l'Adozione del Piano (avvenuta nel dicembre 2015) e formalizza le modifiche dei rispetti in esso proposte. I documenti che compongono l'Atto vengono emessi una prima volta (mod. 0 del 19 gennaio '16) per essere sottoposti ai pareri degli enti competenti: ATS (ex ASL) e ARPA.

Successivamente, ottenuti i pareri ATS (rilasciato il 01-03-16, vedi allegato 1) e ARPA (rilasciato il 02-04-16, vedi allegato 2), si è resa necessaria la presente seconda emissione (mod.1 del 31-03-

¹ Si veda in particolare la tavola B1 1-1 del Piano cimiteriale 2015.

² Il Piano cimiteriale ha verificato la necessità di ampliamenti e ha indicato il loro eventuale posizionamento. Tale operazione ha reso esplicito ogni confronto sulla necessità e opportunità di modificare il rispetto cimiteriale.

³ Il suggerimento di modifica delle fasce di rispetto tiene conto nell'obbligo costituzionale che preserva nel soggetto privato lo jus aedificandi fatto salvo le determinazioni in ordine al superiore interesse collettivo. Si ritiene infatti che, a fronte di un Piano cimiteriale che esplicita con chiarezza destinazioni e dimensioni degli ampliamenti, possa costituire violazione del "diritto di costruire" del singolo cittadino sottoporre la sua proprietà ad un vincolo di inedificazione che "di fatto" non potrà assolvere (per ragioni orografiche, infrastrutturali, morfologiche, ...) al presupposto stesso del vincolo. Per tale motivo il Piano cimiteriale e di conseguenza anche la presente istanza, ha ritenuto di liberare dal gravame del vincolo gli edifici ricadenti al suo interno.

⁴ **Reg. Reg.le n°6 09/11/2004, art.7 comma 3:** "La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'articolo 6 o di sua revisione".

2016) volta ad allineare i contenuti dei documenti alle prescrizioni e indicazioni rilasciati.

In particolare le modifiche che si sono compiute riguardano il solo plesso di Montanara. Le fasce, in ottemperanza alla prescrizione ATS, sono ampliate di 50 m sul lato est. Il fine è quello di garantire, anche successivamente all'ampliamento programmato dal Piano Cimiteriale, una profondità della stessa di almeno 100 m (vedi planimetria di progetto tav.3 e paragrafo dedicato a seguire).

Per quanto riguarda le segnalazioni contenute nel parere ARPA, rivolte ad ampliare ulteriormente le fasce oltre a quanto già promosso in questa sede, si ritiene che andrebbero a gravare sul territorio comunale in modo eccessivo rispetto alle reali esigenze di espansione dei plessi (così come documentate e stimate dal Piano per i prossimi 20 anni).

CONSIDERAZIONI FINALI

Preso atto che la presente emissione -in modifica 1 del 31 marzo '16- risponda in modo coerente ed esaustivo ai citati pareri dagli enti competenti si ritiene che possa essere sottoposta al C.C. per il dibattito e l'eventuale Approvazione definitiva.

Nei paragrafi a seguire vengono descritte, per ogni singolo camposanto, le modalità che hanno determinato le nuove perimetrazioni dei rispetti.

CAMPOSANTO DI BUSCOLDO




Fig. 1. FASCIA DI RISPETTO VIGENTE

Con tratteggio bordeaux e campitura arancione è riportata la fascia di rispetto previgente al presente Atto. Con tratteggio blu è indicata la fascia modificata (coincidente con quella promossa dal Piano Cimiteriale 2015). Le aree in alto, indicate con frecce, sono quelle oggetto di cambiamento.

Per quanto riguarda il cimitero di Buscoldo (vedi soprastante estratto tav.2) si nota che il presente Atto, ricalcando la proposta promossa dal Piano Cimiteriale 2015, prevede che la perimetrazione dei rispetti previgente venga ampliata sui lati nord est e sud est.

La motivazione principale prende le mosse dalle intenzioni dell'Amministrazione comunale di dotarsi, accogliendo il suggerimento della normativa regionale, di un area per la futura realizzazione di un cimitero per animali d'affezione.

Infatti, nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione⁵ a sistema sia di inumazione sia di tumulazione (capo VIII Reg. Reg.le n°6/04, art. 29 e 30⁶ e art 75 c.mma 6 del Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità Legge

⁵ **Regolamento Regione Lombardia N°6 del 9 novembre 2004 art 2)** - [...] " *animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo*"

⁶ **Art. 29 (Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione)**

1. *Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.*

2. *La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.*

Il Piano 2015 ha individuato un'area, di c.ca 3.000 mq, appositamente riservata a tale funzione. La zona identificata (vedi area campita in verde nell'immagine soprastante), che risultava solo in parte a disposizione per gli interventi di ampliamento cimiteriale programmati, grazie alla modifica ora lo è completamente (vedi estratto sottostante).




Fig. 2. ATTO DI MODIFICA DELLA FASCIA DI RISPETTO (estratto Tav.3)
Con tratteggio blu e campitura azzurra è riportata la fascia di rispetto promossa dal presente Atto.

Con riferimento all'immagine soprastante, il disegno nella parte di nuova conformazione della fascia, è stata tracciato secondo i seguenti riferimenti:

- a) Sul lato sud est e a partire dal ciglio nord della viabilità di accesso al cimitero: attraverso la traslazione di 25 metri dell'attuale delimitazione della fascia (segmento 1 in planimetria) ottenendo così una profondità della fascia di 75 m;

3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 30 (Sepoltura degli animali d'affezione)

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.

2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

⁷ **Co.mma 6. Art.75** Il comune può altresì autorizzare:

- a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA;
- b) [...]

- b) Sul lato nord est del perimetro attraverso la traslazione dell'attuale delimitazione sino al filo esterno, verso sede stradale, delle recinzioni proprietà ivi insistenti (vedi segmento 2 in planimetria);
- c) i suddetti segmenti sono stati raccordati tra loro con un arco di raggio 50 m
- d) sempre attraverso un arco di raggio 50 m il segmento 2 è stato raccordato con il perimetro previgente posto a nord ovest.

CAMPOSANTO DI S. SILVESTRO




Fig. 3. FASCIA DI RISPETTO VIGENTE

Con tratteggio bordeaux e campitura arancione è riportata la fascia di rispetto previgente del presente Atto. Con tratteggio blu è indicata la fascia modificata (coincidente con quella promossa dal Piano Cimiteriale 2015). I lati indicati con frecce, sono quelli oggetto di cambiamento.

Per quanto riguarda il camposanto di S. Silvestro (vedi elaborato grafico soprastante estratto dalla tavola 2) la modifica delle fasce di rispetto prevede un ampliamento della stessa sui lati nord est e sud est.

Si tratta di un ampliamento di 50 metri che permette al cimitero, una volta esauriti gli attuali spazi liberi interni al perimetro, di espandersi oltre l'attuale perimetro. Si precisa che l'attuale conformazione delle fasce preclude ogni ampliamento esterno (vedi estratto soprastante).




Fig. 4. ATTO DI MODIFICA DELLA FASCIA DI RISPETTO (estratto Tav.3)

Con tratteggio blu e campitura azzurra è riportata la fascia di rispetto promossa dal presente Atto.

Con riferimento all'immagine soprastante, il disegno nella parte di nuova conformazione della fascia è stata tracciato secondo i seguenti riferimenti:

- a) lato nord est del perimetro: traslazione, del solo tratto ricadente entro il territorio comunale, dell'attuale delimitazione di 50 m (vedi segmento 1 in planimetria) ottenendo così una profondità della fascia di 100 m;
- b) lato sud est del perimetro: traslazione dell'attuale delimitazione di 50 m (vedi segmento 2 in planimetria) ottenendo così una profondità della fascia di 100 m;
- c) i suddetti segmenti sono stati raccordati tra loro con un arco di raggio 50 m.

CAMPOSANTO DI MONTANARA




Fig. 5. FASCIA DI RISPETTO VIGENTE

Con tratteggio bordeaux e campitura arancione è riportata la fascia di rispetto previgente al presente Atto. Con tratteggio blu è indicata la fascia modificata secondo indicazioni di cui al parere ATS del marzo '16. I lati indicati con frecce, sono quelli oggetto di cambiamento.

Per quanto riguarda il camposanto di Montanara (vedi elaborato grafico soprastante estratto dalla tavola 2) la modifica delle fascia di rispetto prevede una leggera riduzione delle stessa sul lato nord ovest (c.ca 2.000 mq degli attuali 68.000 mq c.ca) ed un significativo ampliamento sul lato sud est (c.ca 13.000 mq).

La motivazione della riduzione è connessa all'interesse pubblico contenuto nella difesa dello "jus aedificandi" dei singoli cittadini.⁸citato in premessa. In particolare si è voluto togliere il peso del vincolo⁹ sulle edificazioni poste a nord ovest del plesso e separate da esso dalla viabilità comunale.

⁸ Il suggerimento di modifica delle fasce di rispetto tiene conto nell'obbligo costituzionale che preserva nel soggetto privato lo jus aedificandi fatto salvo le determinazioni in ordine al superiore interesse collettivo. Si ritiene infatti che, a fronte di un Piano cimiteriale che esplicita con chiarezza destinazioni e dimensioni degli ampliamenti, possa costituire violazione del "diritto di costruire" del singolo cittadino sottoporre la sua proprietà ad un vincolo di inedificazione che "di fatto" non potrà assolvere (per ragioni orografiche, infrastrutturali, morfologiche, ...) al presupposto stesso del vincolo. Per tale motivo il Piano cimiteriale ha ritenuto di liberare dal gravame del vincolo gli edifici ricadenti al suo interno così come da elaborati grafici.

⁹ **Art. 338 Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e sm.i.** "... All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento **nella percentuale massima del 10 per cento** e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".

Tale scelta deriva dal fatto che l'area, che si intende escludere dal vincolo, presenta vincoli di natura infrastrutturale (presenza di strada comunale) che renderebbero problematici interventi di ampliamento in questa direzione.

La motivazione dell'ampliamento si è resa necessaria per allinearsi alle condivisibili prescrizioni ATS di cui al parere del marzo '16 (vedi allegato 1)

L'area risultante a disposizione per futuri estensioni cimiteriali (c.ca 33.000 mq,) permette considerevoli e agevoli ampliamenti (in particolare sui lati sud ovest e sud est dell'attuale perimetro).




Fig. 6. ATTO DI MODIFICA DELLA FASCIA DI RISPETTO (estratto Tav.3)
Con tratteggio blu e campitura azzurra è riportata la fascia di rispetto promossa dal presente Atto.

Con riferimento all'immagine soprastante, il disegno della fascia nella parte di nuova conformazione è stata tracciato secondo i seguenti riferimenti:

- lato nord ovest del perimetro: riduzione della fascia a 75 m di profondità, del solo tratto a nord della viabilità comunale, (vedi segmento 1 in planimetria);
- raccordo attraverso un arco di raggio 50 m del segmento 1 con il lato nord est del perimetro previgente.
- Lato sud est: traslazione dell'attuale delimitazione di 50 m (vedi segmento 2 in planimetria) ottenendo così una profondità della fascia di 150 metri
- Raccordo, attraverso un arco di raggio 100 m, del segmento 2 con i lati nord est e sud-ovest del perimetro previgente.

4 ALLEGATI

ALLEGATO 1: PARERE ATS

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Val Padana

Prot. N° 8610/16 del 03/03/2016

FASCICOLO N. 1265/2016

Dipartimento Prevenzione Medico
Sede Territoriale di Mantova
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

AL SIGNOR SINDACO
COMUNE DI CURTATONE

AL RESPONSABILE DEL PATROMONIO
DEL COMUNE DI CURTATONE

Mantova , 29/02/2016

Oggetto: Oggetto: Ridefinizione aree di rispetto cimiteriale
Cimiteri di Buscoldo – Montanara – San Silvestro

In merito alla Vostra richiesta di parere circa la modifica della fascia di rispetto in alcuni cimiteri comunali, valutate le planimetrie inoltrate contestualmente alla domanda, preso atto che il Comune ha già presentato il proprio Piano Cimiteriale e il presente Servizio ha espresso un parere favorevole, si avanzano le seguenti osservazioni:

- 1) Si rileva che la modifica dell'area di rispetto del cimitero di Buscoldo è finalizzata a consentire la realizzazione di un cimitero per animali da affezione, e comunque viene garantita la profondità minima di 50 m.;
- 2) In riferimento al cimitero di Montanara, si prende atto della richiesta di ridurre l'area di rispetto cimiteriale sull'angolo nord-ovest al fine di permettere interventi edilizi su fabbricati già esistenti, garantendo comunque una profondità minima di 75 metri, quindi superiore ai 50 m. richiesti dalla normativa vigente. **Si propone, considerato che il piano cimiteriale evidenzia la necessità, in futuro, di un ampliamento del cimitero, di prevedere sin d'ora, analogamente a quanto effettuato per Buscoldo, l'allargamento dell'area di rispetto cimiteriale al fine di mantenerla immutata a 100 metri, considerata anche la totale assenza di edifici e di opere di urbanizzazione in tale contesto;**
- 3) Si rileva l'ampliamento dell'area di rispetto del cimitero di San Silvestro, su due lati, al fine di migliorare il rispetto delle indicazioni contenute nella Legge 01 agosto 2002, n. 166 e consentire così, in futuro, un eventuale ampliamento del cimitero.

Solo se rispettato integralmente quanto sopra, si esprime un parere favorevole, per quanto di competenza SISIP.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Il Dirigente Medico SISIP
Dott. Vito Bocelli

Il Responsabile SISIP
Dott.ssa Fabrizia Zaffanella

Il Responsabile del procedimento amm.vo: Dott. Vito Bocelli
Il Referente del procedimento amm.vo: Dott. Vito Bocelli

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.ats-valpadana.it - C.F / P.I. 02481970206
Sede Territoriale di Mantova: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 334927 - sisp.mantova@aslmn.it

COMUNE DI CURTATONE
Protocollo generale Comune di Curtatone
Protocollo N. 0004918/2016 del 01/03/2016

ALLEGATO 2: PARERE ARPA



Mantova, li (data PEC)

Prot. in uscita n° (protocollo PEC) del (data PEC)
Prot. in entrata n° 2016.0017877 del 08 febbraio 2016
Pratica n° 2016.3.43.12 del 2016
Vs. Rif. Prot. n° 2864 del 08 febbraio 2016
Class. 6.3

Spett.le Ing. Giovanni Trombani
Responsabile del Patrimonio
del Comune di Curtatone
Piazza Corte Spagnola n° 3
46010 CURTATONE (MN)

Oggetto: Piano Regolatore Cimiteriale di Curtatone – Richiesta di parere sulla modifica delle fasce di rispetto cimiteriali.

A seguito della richiesta sopra indicata, vista la documentazione fornita in formato digitale e cartaceo a corredo del piano cimiteriale del Comune di Curtatone, nel ribadire i contenuti del nostro precedente parere prot arpa_mi.2016.0027080 del 23/02/2016 relativo al piano stesso per quanto in argomento si ritiene di evidenziare i seguenti aspetti.

Non risultando alla scrivente Agenzia particolari fattori ostativi a quanto proposto e nel valutare positivamente la previsione in ampliamento di alcune delle suddette fasce, si segnala che la vigente normativa prevede che le fasce in argomento debbano ancora essere di 200 mt. (salvi i casi indicati dall'art. 28 della L. 1 agosto 2002 n° 166 nonché dall'art. 8 del RR 6/2004 e s.m.i., in cui vengono elencate le possibilità della loro riduzione); pertanto si suggerisce, ove possibile e in base alle più probabili zone di naturale ampliamento dei vari plessi, la previsione di tali distanze.

In particolare per il cimitero di Buscoldo, ormai intercluso e con le particolari limitazioni indicate nel nostro precedente parere, si suggerisce di valutare la possibilità di ampliare il più possibile, verso est, tali fasce; le stesse considerazioni si ritengono proponibili sia per il cimitero di San Silvestro (ove parrebbe possibile l'ampliamento delle fasce nel territorio comunale verso nord ed est) sia per il cimitero di Montanara (nella parte verso sud sud-est).

Per quanto concerne invece la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale del cimitero di Montanara, considerato che paiono essere rispettati i presupposti previsti dai già citati art. 28 della L. 1 agosto 2002 n° 166, per la sussistenza dei quali si demanda la puntuale verifica all'Amministrazione Comunale, nonché dall'art. 8 del RR 6/2004 e s.m.i., si ritiene assentibile quanto proposto.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore dei Dipartimenti di Brescia e Mantova
(Dott.ssa Maria Luisa Pastore)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Pastore

Pratica istruita da: Geom. Paolo Bulbarelli, Tel 0376 4690269 – e-mail p.bulbarelli@arpalombardia.it

ARPA Dipartimento di Mantova – U.O. V.A. – V.le Risorgimento 43 – 46100 Mantova – Tel. 037646901 - Fax 03764690224
Indirizzo e-mail: mantova@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it



1